



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

Regolamento di Ateneo per il trasferimento dei Professori e dei Ricercatori

(G.U. n.104 del 6 maggio 2006)

Sommario

| | |
|------------------|---|
| ARTICOLO 1 | 3 |
| ARTICOLO 2 | 3 |
| ARTICOLO 3 | 3 |
| ARTICOLO 4 | 3 |
| ARTICOLO 5 | 4 |
| ARTICOLO 6 | 4 |
| ARTICOLO 7 | 5 |
| ARTICOLO 8 | 5 |
| ARTICOLO 9 | 5 |

Il Regolamento disciplina le procedure per il trasferimento dei professori e dei ricercatori da altre sedi universitarie all’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato”.

ARTICOLO 1

Il Consiglio di Facoltà, in presenza di esigenze didattico-scientifiche, con assicurata disponibilità finanziaria, può chiedere di coprire posti vacanti e disponibili mediante trasferimento.

ARTICOLO 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i professori di ruolo ed i ricercatori che abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno due anni accademici possono presentare istanza al Preside della Facoltà interessata. Tuttavia la presa di servizio nella nuova sede non può avvenire se non dopo la scadenza del terzo anno di servizio nella sede di provenienza.

ARTICOLO 3

Il Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, con adeguata motivazione, individua l’idoneo a ricoprire il posto disponibile. In assenza di adeguata indicazione il Rettore rinvia il provvedimento al Consiglio di Facoltà con richiesta di riesame.

ARTICOLO 4

In presenza di più candidati la scelta è effettuata mediante valutazione comparativa seguendo i seguenti criteri:

- a) congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura;
- b) originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) continuità temporale nella produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;

e) rilevanza scientifica della collaborazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono in ogni caso titoli da considerare specificamente nelle valutazioni comparative:

- 1) l'attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- 2) l'attività didattica svolta;
- 3) i servizi prestati in Atenei ed Enti di ricerca italiani o stranieri;
- 4) il titolo di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, per le valutazioni comparative a posti di ricercatore;
- 5) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
- 6) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 5

Il candidato prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto.

I Consigli di Facoltà possono, con approfondita motivazione, in ordine alla qualificazione didattica e scientifica per i settori per i quali sia richiesta tale competenza specifica, chiamare per trasferimento professori di ruolo e ricercatori.

Nel caso di trasferimento su un settore scientifico disciplinare diverso da quello di afferenza, il Senato Accademico delibera dopo aver acquisito il parere del CUN. La mancata risposta alla richiesta di parere nel termine di novanta giorni dalla richiesta stessa equivale a parere favorevole. L'obbligatorio parere del CUN non è vincolante, ma il provvedimento deve contenere le motivazioni della eventuale difformità di tale parere.

ARTICOLO 6

L'esito della procedura di trasferimento sarà comunicato ai candidati e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative.

ARTICOLO 7

Il trasferimento è disposto con decreto rettorale. Il provvedimento di trasferimento potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 8

Per ciascun concorso è nominato, ai sensi degli articoli 4,5 e 6 della legge n. 241 del 1990, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento.

ARTICOLO 9

Il presente Regolamento, unitamente al decreto rettorale di emanazione dello stesso, sarà inviato al Ministero per la pubblicazione nel B.U. ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale.